

# DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA SASS

## Comune di Valfloriana

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto

Il presente Disciplinare tecnico-economico fa parte integrante, ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 4/2003, del contratto di affitto di malga Sass, di proprietà del Comune di Valfloriana, di seguito indicato anche solo come "proprietà" o "Ente proprietario".

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco, fabbricati, dotazioni fisse ed infrastrutture, secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

#### Art. 2 – Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare di Malga Sass, così come definita all'interno dello Schedario dei Pascoli della Provincia Autonoma di Trento, è pari a quanto di seguito riportato.

Consistenza della superficie pabulare di malga Sass (da Schedario dei Pascoli PAT)		
Superficie totale lorda dell'Unità di Pascolo (m2)	1,192,684	
di cui		
Descrizione	Superficie pabulare LORDA (m2)	Superficie pabulare NETTA (m2)
Pascoli puliti senza tara	136,205	136,205
Pascoli con tara 20%	64,477	51,582
Pascoli con tara 50%	89,818	44,909
<b>TOTALE SUPERFICIE PABULARE</b>	<b>290,500</b>	<b>232,696</b>

La risultante superficie netta a pascolo è pari a 232,696 metri quadrati (23.27 ettari circa), data dalle superfici lorde comprensive di diversa copertura del suolo e tara di pascolo.

Le particelle catastali interessate sono le pp.edd. 905 e 906, le pp.ff. 5546, 5559, 5567, 5568, 5569, 5571, 5572, 5573, 5574, 5581, 5582 e parte delle pp.ff. 5544, 5547, 5548, 5549, 5550, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5560, 5561, 5562, 5563, 5575, 5578, 5579, 5580, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5595, 5597, 7966, 7974, 7975, 7977, 7979/2 e 8303, tutte site in C.C. Valfloriana.

La delimitazione spaziale dell'Unità di Pascolo di malga Sass, così come definita all'interno dello Schedario dei Pascoli, è riportata in cartografia nr. 1, mentre in cartografia nr. 2 è riportato il relativo assetto catastale.

L'Ente proprietario si riserva la possibilità di apportare modifiche alla delimitazione dell'Unità di Pascolo in sede di stesura del Piano di Gestione Forestale Aziendale per il periodo 2024-2033, con una tolleranza massima in più o in meno del 20% della superficie totale lorda rispetto a quanto indicato dallo Schedario dei Pascoli, senza che il concessionario possa opporsi. In caso di variazioni di superficie totale lorda che superano la suddetta tolleranza, le parti dovranno accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto della malga mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Per la consistenza degli edifici con relativi impianti, dotazioni fisse ed attrezzature di pertinenza della malga si rimanda a quanto indicato nel contratto di affitto e nell'allegato inventario, comprensivo di planimetrie.

Gli edifici della malga sono costituiti da n. 2 fabbricati: una casara con annessa abitazione del malghese, agriturismo con sala pranzo e camere da letto (p.ed. 906) e uno stallone con annesso deposito (p.ed. 905).

I diritti e le servitù inerenti la malga sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

### **Art. 3 – Destinazione della malga in relazione al bestiame alpeggiato**

La malga è destinata prioritariamente alla monticazione di bovini. La determinazione del carico e le limitazioni alle categorie di animali monticati sono regolamentati rispettivamente dall'art. 5 e dall'art. 6 del presente Disciplinare.

### **Art. 4 – Durata della monticazione**

Il periodo minimo di monticazione è fissato in almeno 70 giorni consecutivi, da realizzarsi nella finestra temporale compresa tra il 1 giugno e il 15 ottobre di ogni anno e comunque in dipendenza delle condizioni vegetazionali del pascolo.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, entro il 20 giugno di ogni anno devono essere monticate sulla malga tutte le UBA (Unità Bovine Adulte) prescritte all'interno del presente disciplinare, nella misura, della tipologia e con le tolleranze specificate all'art. 5 e all'art. 6.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione devono essere preventivamente autorizzati dell'Ente proprietario e, ove necessario, dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico, dello stato del cotico, di eventuali eventi calamitosi o di criticità di tipo sanitario. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dal Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.

### **Art. 5 – Determinazione del carico**

Il carico ottimale della malga, espresso in UBA (Unità Bovine Adulte), è definito all'interno del vigente Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Valfloriana ed è pari a 33 UBA.

Il computo delle UBA è come di seguito determinabile.

<b>Tipologia del capo di bestiame (n. = 1)</b>	<b>Numero corrispondente di UBA (Unità Bovine Adulte)</b>
Vacche in lattazione e altri bovini di oltre 2 anni	1 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini sotto i 6 mesi	0,4 UBA
Equini di oltre 6 mesi	1 UBA
Asini di oltre 6 mesi	0,5 UBA
Ovini	0,15 UBA

Caprini	0,15 UBA
---------	----------

L'età del bestiame per il calcolo delle UBA viene accertato all'inizio del periodo di monticazione. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo, il concessionario si impegna a monticare il carico ottimale sopra indicato, fatta salva una tolleranza massima in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale annuale di carico della malga.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico, anche al fine dell'applicazione delle penali previste nel presente Disciplinare, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 21.

Le UBA mancanti od eccedenti rispetto alle tolleranze indicate sono addebitate al concessionario al costo indicato all'art. 23 (Inadempienze e Penalità), fatto salvo il caso in cui le UBA vengano a mancare per disposizioni emesse dall'Autorità Veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga venga caricata con un numero di UBA in eccesso o difetto del 30% rispetto al carico ottimale, la proprietà, previa diffida alla rimodulazione del carico animale, provvede unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non venga monticata, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto e la proprietà può trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo. In caso di mancata monticazione, la proprietà può altresì provvedere unilateralmente alla risoluzione del contratto.

L'Ente proprietario si riserva la possibilità di ricalcolare il carico ottimale della malga in sede di stesura del Piano di Gestione Forestale Aziendale per il periodo 2024-2033, con una tolleranza massima in più o in meno del 20% rispetto a quanto indicato nel presente Disciplinare, senza che il concessionario possa opporsi. In caso di variazioni di carico che superano la suddetta tolleranza, le parti dovranno accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto della malga mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

#### **Art. 6 – Limitazioni alle categorie di animali monticati**

La Malga Sass è destinata principalmente al pascolo di bovini, che dovranno rappresentare almeno il 50% delle UBA complessivamente monticate.

È ammessa la monticazione di vacche in lattazione e di bovini in allevamento e/o asciutta.

La monticazione di bovini da ingrasso e di soggetti bovini maschi di età superiore ai 6 mesi, compresi gli eventuali tori da rimonta, è ammessa nel limite massimo del 10% delle UBA complessivamente monticate.

La monticazione di ovini e caprini è ammessa nel limite massimo del 20% delle UBA complessivamente monticate.

La monticazione di equini è ammessa nel limite massimo del 30% delle UBA complessivamente monticate.

Oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale.

#### **Art. 7 – Condizioni igienico-sanitarie e veterinarie**

Il concessionario si impegna a:

- ✓ rispettare le direttive per la Disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia Autonoma di Trento, approvate annualmente dalla Giunta Provinciale;

- ✓ uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive contagiose;
- ✓ rispettare l'obbligo di non accettare in malga animali sprovvisti dei certificati di sanità e vaccinazioni normativamente previsti;
- ✓ nel caso di sospetto di malattie contagiose, denunciare immediatamente il fatto all'Autorità Sanitaria e prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;
- ✓ attenersi ad ogni altra disposizione dell'Autorità Sanitaria competente.

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive.

Nel caso di decesso di capi, il concessionario deve effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse, nel rispetto delle norme e delle procedure di legge vigenti.

Qualora il latte prodotto in alpeggio venga trasformato sulla malga, la lavorazione deve avvenire nel rispetto del Reg. CE. 853/04 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

La trasformazione del latte in malga può essere condotta unicamente in presenza di relativa autorizzazione sanitaria emessa dall'Autorità Sanitaria competente. L'Amministrazione non si assume alcun impegno relativo ad investimenti in infrastrutture, dotazioni fisse ed attrezzature per lo svolgimento di suddetta attività.

#### **Art. 8 – Benessere animale**

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le normative vigenti in materia di benessere degli animali in allevamento.

Il concessionario si impegna in ogni caso a mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire il miglior stato di salute e benessere per il bestiame presente in alpeggio.

#### **Art. 9 – Esercizio dell'attività agrituristica**

Oltre che per le attività di alpeggio e di pascolo del bestiame, la malga viene concessa per l'esercizio dell'attività agrituristica così come definita dalla L.P. n. 10/2019 (legge sull'agriturismo).

Il concessionario è tenuto ad esercitare l'attività agrituristica presso la malga relativamente alla somministrazione di pasti e bevande e alla degustazione di prodotti aziendali e locali. A tal riguardo, il concessionario deve assicurare l'apertura minima di 90 giorni per stagione di monticazione nella finestra temporale compresa tra il 1 giugno e il 15 ottobre, con un minimo di 40 posti tavola.

Le rimanenti attività di tipo agrituristico previste dalla L.P. n. 10/2019, quali ad esempio l'ospitalità, la fattoria didattica e altre attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, possono essere esercitate presso la malga.

In ogni caso, l'esercizio delle attività di tipo agrituristico deve avvenire conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

L'utilizzo delle strutture ai fini agrituristici può avvenire anche al di fuori del periodo di monticazione di cui all'art. 4, purché concordato e autorizzato da parte dell'Ente proprietario.

#### **Art. 10 – Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)**

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle dotazioni fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione,

nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

Al concessionario competono anche i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia, quantità e localizzazione sono indicate:

- ✓ a livello generale nel presente disciplinare;
- ✓ a livello particolare nel verbale di consegna della malga;
- ✓ per ciascun periodo di monticazione, all'interno del verbale di carico della malga.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile della Commissione, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito sarà contestato per iscritto al concessionario che, entro 15 (quindici) giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla Commissione. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, l'Ente proprietario realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione definitiva versata. In tal caso, il concessionario si impegna a provvedere, entro 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga, l'Ente proprietario potrà procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni. In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente proprietario in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario saranno a carico dello stesso.

### **Art. 11 – Migliorie (Interventi di miglioramento)**

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, interventi di miglioramento ambientale, ecc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti possono eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto della malga mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio del periodo di monticazione, l'Ente proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi in "conto affitto" direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto di affitto e nel verbale di consegna della malga.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di affitto.

Qualora non vi provveda il concessionario, la proprietà può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate.

Nel caso di allargamenti del pascolo che comportano interventi di risemina o trasemina, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno, deve essere esclusa dalla attività di pascolo – ad opera del concessionario – tramite apposita recinzione, al fine di garantire l'idoneo sviluppo del cotico erboso.

#### **Art. 12 – Oneri generali a carico del concessionario**

Durante la stagione di alpeggio, il concessionario deve adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga devono inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto di affitto e dal presente Disciplinare.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività agrituristica nelle strutture di Malga, si fa riferimento in particolare a quanto prescritto dalla normativa di settore.

Nello svolgimento delle attività contemplate, Il concessionario deve applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali, ed assicurative vigenti. Specificamente, Il concessionario deve provvedere agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) "effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza".

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente Disciplinare.

Qualunque danneggiamento o malfunzionamento di impianti la cui riparazione non sia di competenza del concessionario deve essere segnalata immediatamente in forma scritta all'Ente proprietario.

Il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente l'Ente proprietario ed i competenti organi comunali per eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane, etc.) adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti idonei ad evitare danni a cose e/o persone.

#### **Art. 13 – Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga**

Nella conduzione della malga, Il concessionario si impegna ad osservare quanto segue.

1. Il bestiame monticato deve essere registrato nell'apposito "registro di monticazione".
2. I suini possono essere monticati in numero massimo di 10 unità e devono essere costantemente rinchiusi nell'apposita porcilaia o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal restante bestiame. È espressamente fatto divieto dell'allevamento dei suini allo stato brado.
3. I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria e per l'attuazione delle strategie di prevenzione e difesa dagli attacchi dei grandi carnivori, possono essere condotti in malga solo se in regola con le vigenti norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno e alla protezione del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. I cani sono impiegati sotto la responsabilità del concessionario, che adotta le opportune cautele affinché non costituiscano un pericolo per le persone e la fauna. Gli stessi devono sempre essere custoditi.
4. La legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Ente proprietario e presentazione della denuncia di taglio, se necessario, all'autorità competente. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa deve essere conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
5. Le fosse stagne ad uso civile devono essere correttamente svuotate secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia. Lo svuotamento deve essere condotto nei casi di riempimento e comunque alla fine di ciascun periodo di monticazione, indipendentemente dal livello di riempimento.

6. Gli spazi esterni delle strutture della malga devono essere mantenuti decorosamente in ordine e puliti da rifiuti ed erbe infestanti.
7. Gli abbeveratoi per il bestiame devono essere puliti all'inizio ed al termine di ciascun periodo di monticazione, avendo cura di mantenerli in buono stato di efficienza e provvedendo prontamente alla riparazione di eventuali perdite e/o malfunzionamenti. Gli eventuali abbeveratoi mobili e/o provvisori installati dal concessionario devono essere costituiti in materiale ligneo autoctono. L'installazione di altre tipologie di abbeveratoi deve in ogni caso essere preventivamente concordata con l'Ente proprietario.
8. Le pozze naturalistiche devono essere sottoposte a periodica ed adeguata manutenzione, inclusa la pulizia dei canali di adduzione, lo sfalcio e la cura delle bordure e la manutenzione in buono stato di efficienza delle recinzioni per l'esclusione del bestiame, secondo quanto concordato annualmente nel verbale di carico della malga.
9. Le recinzioni fisse, le staccionate ed i cancelli di chiusura devono essere mantenuti in buono stato di efficienza. Le recinzioni mobili installate al pascolo devono essere opportunamente rimosse al termine di ciascun periodo di monticazione.
10. In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, l'concessionario si impegna ad arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale, ad effettuare la manutenzione ordinaria di fabbricati, degli acquedotti e di altre infrastrutture, a provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, della stalla e di tutti i locali in genere.
11. Il concessionario si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e a realizzare tutte le attività specificamente indicate nel contratto di affitto, nel presente Disciplinare e nei rispettivi verbali di consegna e di carico della malga, redatti secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente Disciplinare.

#### **Art. 14 – Oneri a carico della proprietà**

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Disciplinare, alla proprietà spetta il compito di realizzare i miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di accesso e di servizio, salvo accordi diversi assunti con il concessionario.

#### **Art. 15 – Responsabilità civili**

Durante il periodo di monticazione, il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e ai pascoli in connessione con l'esercizio delle attività contemplate dal contratto di affitto e dal presente Disciplinare.

L'Ente proprietario è completamente esentato da ogni responsabilità per furto e per danneggiamenti in qualsiasi modo provocati a quanto dato in affitto. Il concessionario è il custode e sorvegliante dei beni dati in affitto.

L'Ente proprietario non assume garanzia alcuna sulla quantità dell'erba prodotta e su ogni eventuale minor produzione a seguito di siccità, grandine, epidemie di bestiame, ed altro evento o causa, essendo il rischio a carico del concessionario.

## TITOLO II – ASPETTI TECNICI

### Art. 16 – Generalità

Il concessionario si impegna a gestire correttamente la malga secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale ed alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

### Art. 17 – Gestione degli animali al pascolo

Nella conduzione della malga, il concessionario si impegna ad osservare quanto segue.

1. Tutta la superficie del pascolo deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento deve riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dallo Schedario dei Pascoli della Provincia Autonoma di Trento e riportata nelle cartografie allegate. Per ogni periodo di monticazione, la superficie pascolabile deve essere percorsa per intero almeno una volta nelle stazioni più magre e almeno due volte nelle stazioni più fertili. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali, il concessionario si impegna a praticare lo sfalcio di pulizia e l'eventuale asportazione dei residui. È da considerarsi buona pratica l'adozione del pascolamento turnato con confinamento.
2. Deve essere evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree di pascolo che presentano danneggiamenti a causa del calpestio. Lo stazionamento degli animali nei pressi della stalla deve essere limitato allo stretto tempo necessario alle operazioni di mungitura/movimentazione del bestiame ed il loro accesso alla stalla deve essere delimitato da un passaggio recintato. Le aree più soggette a degrado da calpestio devono essere escluse dal passaggio degli animali per permettere l'attecchimento dell'erba e la stabilizzazione del terreno.
3. Deve essere evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (*Rumex spp.*, *Urtica spp.*, *Senecio spp.*, *Deschampsia cespitosa*), dove è consigliato un pascolamento veloce.
4. Deve essere evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree limitrofe alle pozze naturalistiche, al fine di limitare i fenomeni di spianamento dei bordi, il deterioramento dello strato impermeabile e altri danni meccanici da calpestio.
5. Il bestiame non può essere trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 10 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale o utilizzati per il deposito del latte, la sua trasformazione, la vendita dei prodotti, l'attività agrituristica o per altre attività. In queste aree deve essere comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario. In presenza di staccionate che delimitano i fabbricati, il bestiame deve essere tenuto sempre all'esterno di esse.
6. Devono essere messe in atto idonee misure di gestione del bestiame volte a minimizzare il rischio di danneggiamenti a persone, animali e/o cose.
7. Il pascolamento è consentito esclusivamente all'interno delle aree indicate dallo Schedario dei Pascoli e indetificate negli allegati cartografici al presente Disciplinare. Il pascolamento in pascoli alberati e in bosco è consentito unicamente all'interno delle aree previste dal Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Valfloriana. Non può essere effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento e dove sia vietato il pascolamento in forza di previsioni a tutela dei corpi idrici.
8. Devono essere escluse dal pascolamento, anche attraverso idonea recinzione, le aree umide e paludose.
9. Nella gestione dell'interferenza con i grandi carnivori, il gestore deve mettere in atto tutte le necessarie ed adeguate misure di prevenzione, che non possono in ogni caso essere a carico dell'Ente proprietario.
10. L'Ente proprietario si riserva la facoltà di predisporre un piano di pascolamento per la gestione razionale della risorsa foraggera della malga, a cui l'concessionario si impegna a dare applicazione.

## **Art. 18 – Contenimento e gestione della flora infestante**

Gli interventi ordinari di manutenzione dei pascoli, ed in particolare le operazioni di contenimento meccanico della flora infestante di tipo erbaceo, arbustivo e di rinnovazione arborea, sono a carico del concessionario. La tipologia, la quantità e la localizzazione degli interventi sono indicate:

- a livello generale nel presente disciplinare;
- a livello particolare nel verbale di consegna della malga;
- per ciascun periodo di monticazione, all'interno del verbale di carico della malga.

Può essere definito, a carico dell'Ente proprietario, un piano di manutenzione ordinaria dei pascoli per la durata del contratto di affitto, a cui il concessionario si impegna a dare applicazione.

Le aree invase da specie nitrofile (*Rumex spp.*, *Urtica spp.*, *Senecio spp.*, *Deschampsia cespitosa*) e da altre specie erbacee infestanti (es. felce) devono essere sfalciate prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio. Il primo taglio deve essere comunque effettuato entro il 15 luglio di ciascun periodo di monticazione. Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Il contenimento della *Deschampsia cespitosa* può avvenire, a bassi livelli di infestazione, attraverso la rimozione meccanica dei cespi con l'ausilio del piccone o con l'impiego di un mini-escavatore. Ad elevati livelli di infestazione, qualora l'orografia del suolo lo permetta, può essere effettuata la rasatura con l'impiego della martellante, evitando le situazioni di dorsale o soggette a fenomeni di erosione. La rasatura deve essere praticata in ogni caso prima della fioritura e ripetuta per più anni sulla stessa superficie. Nelle aree infestate deve essere praticato il pascolo forzato e precoce, anche attraverso l'impiego di equini, avendo cura di non danneggiare il cotico.

Il contenimento meccanico delle specie arbustive (es. rododendro, ginepro nano) rientra tra gli interventi ordinari di manutenzione dei pascoli. Le operazioni di taglio e/o trinciatura devono essere eseguite a mosaico su piccole superfici e vengono concentrate sulle aree a maggiore valore pascolare e a grado di infestazione da basso a medio (fino al 70% di copertura). Nel caso di impiego di martellante o fresa forestale, devono essere evitate le situazioni di dorsale, con suolo superficiale o soggette a fenomeni di erosione. I residui vegetativi risultanti dagli interventi devono essere allontanati dalla superficie trattata.

In fase di redazione del verbale di carico della malga, vengono concordati tra l'Ente proprietario e il concessionario anche gli interventi di taglio del novellame di abete rosso e di altre specie arboree invadenti il pascolo, al fine di mantenere il più possibile netto il confine tra superfici boscate e pascolo.

Qualora si renda necessario l'impiego di semente nella manutenzione ordinaria del pascolo (rinverdimento di piccole porzioni di pascolo danneggiate da calpestio, semina su aree soggette ad intervento con martellante o fresa forestale, etc.), il concessionario si impegna ad utilizzare materiale di propagazione autoctono idoneo alle condizioni stagionali, avendo cura di escludere dal pascolamento le superfici seminate fino alla piena ricostituzione del cotico.

## **Art. 19 – Concimazione e gestione delle deiezioni**

Lo stoccaggio e lo spargimento delle deiezioni prodotte in malga sono finalizzati alla concimazione organica del pascolo, secondo le modalità concordate nell'annuale verbale di carico della malga, nel rispetto delle prescrizioni fornite dall'Autorità Forestale e delle norme vigenti in materia di gestione e utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni.

1. Non è possibile asportare dalla malga gli effluenti zootecnici prodotti ed accumulati in malga.
2. È possibile spargere sulle superfici della malga esclusivamente gli effluenti zootecnici prodotti ed accumulati in malga.

3. L'eventuale accumulo temporaneo di letame su suolo agrario deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, nella salvaguardia della nettezza e del decoro degli spazi aperti e di quelli contigui alle strutture della malga.
4. Gli effluenti zootecnici prodotti ed accumulati in malga devono essere, di norma, distribuiti sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di carico della malga ed in accordo con l'Autorità Forestale competente. Devono essere privilegiati i settori del pascolo più bisognosi di miglioramento agronomico (pascoli magri).
5. In fase di spandimento, si deve evitare di accumulare gli effluenti in uno strato troppo abbondante, avendo cura di distribuirli omogeneamente su tutta la superficie interessata. Devono inoltre essere escluse dallo spandimento le superfici eccessivamente pendenti, al fine di evitare fenomeni di scorrimento superficiale.
6. Devono essere esclusi dallo spandimento i pascoli ad elevata presenza di *Deschampsia cespitosa* nonché le aree invase da vegetazione nitrofila.
7. Devono essere escluse dallo spandimento tutte le zone umide e le aree dove sia vietato lo spandimento in forza di previsioni a tutela dei corpi idrici, con particolare riferimento alle zone di tutela assoluta e di rispetto idrogeologico di pozzi, sorgenti e punti di captazione di acque superficiali a fini potabili, come individuate dalla Carta delle Risorse Idriche del P.U.P (cartografia n. 3).
8. Nelle aree a pascolo magro (Nardeto) rientranti nel SIC "Zona Umida Valfloriana", è fatto divieto di spandimento di liquami. Ai fini del mantenimento della fertilità, è invece concesso lo spandimento di letame maturo a termine periodo monticatorio, nel quantitativo massimo di 5 metri cubi per ettaro e anno, fatte salve diverse prescrizioni dettagliate nel Piano di Gestione del SIC.
9. Nelle aree interessate dalla stabulazione notturna e dallo stazionamento prolungato degli animali, si deve provvedere allo spargimento delle deiezioni accumulate sulla superficie (ad esempio attraverso strigliatura superficiale).
10. Non è ammesso l'uso di concimi minerali.
11. Può essere definito, a carico dell'Ente proprietario, un piano di concimazione e gestione degli effluenti zootecnici, a cui il concessionario si impegna a dare applicazione.

#### **Art. 20 – Integrazioni alimentari**

Non è ammesso in malga l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali (ad esempio *unifeed*).

Non è ammesso in malga l'uso di foraggi fermentati (insilati di erba, di mais, etc.). L'eventuale impiego di foraggi secchi deve essere limitato alle prime 2 settimane di monticazione per favorire il graduale adattamento degli animali all'alimentazione a verde e può avvenire in situazioni di emergenza, legate ad esempio a condizioni meteoriche estreme o ad attacchi da parte di grandi carnivori.

È possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) in quantità commisurate ai fabbisogni nutrizionali degli stessi.

È vietato l'utilizzo di alimenti semplici e/o composti prodotti, anche in parte, con organismi geneticamente modificati (OGM).

## TITOLO III – PROCEDURE

### Art. 21 – Commissione dell'Ente proprietario

La Giunta dell'Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna e alla riconsegna della malga, di cui fanno parte:

- ✓ un tecnico esterno incaricato dall'Ente proprietario;
- ✓ un custode forestale dell'Ente proprietario;
- ✓ il Sindaco del Comune di Valfloriana o un delegato dello stesso.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- ✓ uno in occasione del carico della malga, con la redazione dell'apposito verbale;
- ✓ uno in occasione dello scarico della malga, con la redazione dell'apposito verbale.

I suddetti sopralluoghi vengono effettuati indicativamente nei giorni 20 giugno e 20 settembre di ciascun periodo di monticazione.

La Commissione ha il compito di riferire alla Giunta dell'Ente proprietario il suo operato e al Consiglio ogni qualvolta il Consiglio stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente Disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli in esso previsti.

### Art. 22 – Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza del contratto di affitto, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redige i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risultano le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture, delle singole dotazioni fisse ed attrezzature, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare tecnico-economico.

Il verbale di riconsegna è redatto alla fine del periodo del contratto d'affitto, allo scopo di verificare il grado di manutenzione e conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture, delle singole dotazioni fisse ed attrezzature rispetto alla presa in consegna della malga.

Nel caso in cui fossero riscontrati danni o deterioramenti dovuti a negligenza del concessionario, il verbale diventa lo strumento sulla base del quale l'Ente proprietario agisce nei confronti del concessionario per tutelare i propri interessi, così come previsto nel contratto d'affitto e nel presente Disciplinare.

Alla scadenza dell'affitto, se non sono rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale deve essere restituito integralmente; in caso contrario l'importo è ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che devono essere lasciati in proprietà all'Ente proprietario, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario può lasciare solo se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno, all'inizio e alla fine del periodo monticazione e a cura della Commissione, d'intesa con il concessionario, viene effettuato un sopralluogo per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali, con la redazione del rispettivo verbale di carico e scarico della malga.

Con il verbale di carico, richiamata la precedente documentazione (contratto di affitto, Disciplinare tecnico-economico, verbale di consegna), si concordano alcune iniziative ed attività, relative sia alla gestione sia a lavori ordinari e straordinari, da svolgersi durante la stagione di monticazione.

Il verbale di scarico ha lo scopo di verificare il rispetto degli accordi e del relativo piano di attività, quantificando, in caso di inadempienze da parte del concessionario, le spese necessarie a sostenere gli interventi non realizzati, salvo che il concessionario non s'impegni a realizzarli e li realizzi effettivamente. In caso di mancata realizzazione, il deposito cauzionale è ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori non realizzati.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel presente Disciplinare e nei verbali di cui sopra comporta l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto di affitto e dal presente Disciplinare.

I verbali devono in ogni caso essere sottoscritti dalle parti che effettuano congiuntamente i sopralluoghi.

## TITOLO IV – VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 23 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto dal presente Disciplinare, sia per la violazione delle norme vigenti, incluse quelle di Polizia Forestale e Veterinaria.

Sussiste la possibilità di rescissione del contratto a seguito di gravi inadempienze.

Per le eventuali inadempienze alle prescrizioni indicate nei punti precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, si applicano, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile della Commissione.

Inadempienza	Infrazione	Penalità
Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata rispetto alla finestra temporale ammessa	€ 100/giorno di anticipo/ritardo
	mancato rispetto del periodo minimo di monticazione	€ 100/giorno di monticazione in difetto
Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	€ 10,00/giorno e UBA in eccesso/difetto
Limitazioni alle categorie di animali monticati	violazione delle prescrizioni di cui all'art. 6	€ 20,00/giorno e UBA in eccesso/difetto rispetto alle limitazioni prescritte
Esercizio dell'attività agrituristica	violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9	€ 200/giorno di apertura in difetto rispetto al numero minimo di 90 giorni
Manutenzioni ordinarie	violazione delle prescrizioni di cui all'art. 10	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
Oneri particolari dell'concessionario per la gestione della malga	violazione delle prescrizioni di cui all'art. 13	minimo € 300,00 per ogni inadempienza
Gestione degli animali al pascolo	violazione delle prescrizioni di cui all'art. 17	minimo € 300,00 per ogni inadempienza
Contenimento e gestione della flora infestante	violazione delle prescrizioni di cui all'art. 18	minimo € 400,00 per ogni inadempienza
Concimazione e gestione delle deiezioni	violazione delle prescrizioni di cui all'art. 19	minimo € 300,00 per ogni inadempienza

Integrazioni alimentari	violazione delle prescrizioni di cui all'art. 20	minimo € 500,00 per ogni inadempienza
Progettualità prevista in sede di offerta tecnica e oggetto di assegnazione di punteggio	mancata o parziale realizzazione delle attività/degli investimenti proposti	per attività/investimenti immateriali (valorizzazione, promozione, attività agrituristiche, etc.): minimo € 400,00 per inadempienza
		per investimenti materiali (strutturali, infra-strutturali, etc.): minimo € 400,00 per inadempienza, più i costi sostenuti dall'Ente Proprietario per la realizzazione degli investimenti
Altri requisiti oggetto di assegnazione di punteggio in sede di offerta tecnica	maggior durata del periodo di monticazione	€ 50,00/giorno di monticazione in difetto rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica
	monticazione di animali appartenenti alle razze autoctone	€ 10,00/giorno e UBA in difetto rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica

Le inadempienze vengono contestate dalla Commissione, anche a seguito di constatazione da parte dei custodi forestali dell'Ente Proprietario. Per le inadempienze relative alla durata della monticazione, alla determinazione del carico e alle limitazioni alle categorie di animali monticati, l'Ente Proprietario ha facoltà di contestazione diretta attraverso i propri custodi forestali.

#### **Art. 24 – Risoluzione anticipata e recesso**

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere l'atto di concessione oggetto del presente Disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'interno del contratto, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario svolga la sua attività in difformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente disciplinare o nell'atto di concessione, l'Ente proprietario provvederà a diffidare con lettera raccomandata il medesimo concessionario ad ottemperare alle suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procede alla revoca della concessione ed a richiedere eventualmente risarcimento dei danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso può determinare, a insindacabile giudizio dell'Ente proprietario, l'immediata risoluzione dell'atto di concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Ente proprietario. Il concessionario ha

facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di ultima monticazione.

L'Ente proprietario ha diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato dei beni oggetto della concessione.

#### **Art. 25 – Clausole di risoluzione espressa**

Salva la risoluzione per inadempimento, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- ✓ reiterata violazione delle prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- ✓ malga caricata con un numero di UBA in eccesso o difetto del 30% rispetto al carico ottimale di cui all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- ✓ mancata monticazione della Malga;
- ✓ permanenza del bestiame in Malga al di fuori del periodo consentito dalla normativa provinciale vigente in materia, senza preventiva autorizzazione;
- ✓ mancato rispetto dell'obbligo di conduzione di attività agrituristica relativamente alla somministrazione di pasti e bevande e alla degustazione di prodotti aziendali e locali;
- ✓ mancato reintegro del deposito cauzionale;
- ✓ cessione del contratto o subaffitto / subconcessione non autorizzati;
- ✓ pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a 60 giorni rispetto ai termini previsti nel contratto di affitto.

#### **Art. 26 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare in merito a durata dell'affitto, recesso del concessionario, subaffitto, innovazioni e manutenzioni, responsabilità e assicurazione per la R.C., canone di concessione e cauzione, si rinvia al contratto di affitto della Malga.


Valfloriana, addì \_\_\_\_\_

Per il Comune di Valfloriana \_\_\_\_\_

Il Concessionario Sig. \_\_\_\_\_


# Disciplinare tecnico-economico di malga Sass - Valfloriana

## Cartografia n. 1 - delimitazione dell'Unità di Pascolo



# Disciplinare tecnico-economico di malga Sass - Valfloriana

## Cartografia n. 2 - assetto catastale



# Disciplinare tecnico-economico di malga Sass - Valfloriana

## Cartografia n. 3 - aree di esclusione spandimento deiezioni zootecniche

